



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via G. Oberdan, 2, – Tel. 0584 43931 email: cpviareggio@mit.gov.it – sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

ORDINANZA

***(Modifica al “regolamento per la disciplina delle attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio”
Approvato con l’ordinanza n. 104 del 28 settembre 2002)***

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

VISTE le risultanze delle riunioni tecniche svoltesi in data 19 maggio 2023- presso la sede della Capitaneria di Porto di Viareggio), con la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità Marittima e delle ditte che effettuano bunkeraggi in porto, nel corso delle quali sono state affrontate e discusse le problematiche di sicurezza generale e di security emerse durante le operazioni di “bunkeraggio” dai distributori fissi presso la banchina Testata Tistino e calata Sani del porto di Viareggio;

VISTA la nota inviata in data 29.05.2023 dalla società Viareggio Petroli, in merito alle modifiche all’Ordinanza n. 104/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota inviata in data 31.05.2023 dalla società Petroli Tronchetti S.r.l., in merito alle modifiche all’Ordinanza n. 104/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la propria Ordinanza n. 104/02 del 28 settembre 2002, con la quale è stato approvato e reso esecutivo l’annesso “Regolamento per la disciplina dell’attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio”, successivamente modificato ed integrato con Ordinanze n. 58/2011 del 13 aprile 2011 e n. 03/2012 del 10 gennaio 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485”;

VISTI il Decreto Legislativo n. 81/08, il D.M. 10 marzo 1998, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” ed il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione di emergenza nei luoghi di lavoro”;

CONSIDERATO che la presenza contestuale di vari operatori, svolgenti peraltro diverse attività, in una limitata zona portuale, in particolare durante le delicate fasi di rifornimento alle unità navali interessate da operazioni di bunkeraggio, rende necessaria l’adozione di misure ulteriori tese a prevedere, valutare e mitigare i rischi da possibili interferenze;

RITENUTO doveroso adottare, per quanto di competenza, un provvedimento ordinatorio al fine di valorizzare e dare seguito alle risultanze delle riunioni tecniche in premessa citate, tutelando al contempo gli interessi pubblici primari della sicurezza in ambito portuale;

VISTO il “Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di Viareggio”, approvato e reso esecutivo con propria Ordinanza n. 1 in data 1° gennaio 1988 e ss. mm.;

VISTI gli artt. 30, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte marittima), nonché l'art. 104 c. 1 lett. V), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

ORDINA

ARTICOLO 1 - (prescrizioni integrative)

1. Il 1° comma dell'art. 1 del “Regolamento per la disciplina dell'attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio”, approvato con Ordinanza n° 104/02 del 28 settembre 2002 e l'art. 1 c. 1 dell'ordinanza n. 58/2011, in premessa citate, sono integrati e sostituiti dal seguente:

Le operazioni di bunkeraggio nel porto di Viareggio possono essere effettuate a mezzo di distributore fisso in banchina e con autobotti di tipo omologato in luoghi adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

In particolare, le operazioni di rifornimento (bunkeraggio) dai distributori situati presso la testata della banchina **TISTINO** della darsena Viareggio è così disciplinato:

PERIODO INVERNALE (dal 1° ottobre al 30 aprile)

- Orario continuato dalle ore 07:00 alle ore 20:00

PERIODO ESTIVO (dal 1° maggio al 30 settembre)

- Orario continuato dalle ore 06:00 alle ore 21:30

Le operazioni di rifornimento (bunkeraggio) dai distributori situati presso la bocchetta della **Calata SANI e BAVA** (bocchetta darsena Europa/Avamporto) del porto di Viareggio è così disciplinato:

PERIODO INVERNALE (dal 1° ottobre al 30 aprile)

- Tutti i giorni
dalle ore 08:00 alle ore 13:00
dalle ore 14:00 alle ore 20:00

PERIODO ESTIVO (dal 1° maggio al 30 settembre)

- Tutti i giorni
dalle ore 07:00 alle ore 13.00
dalle ore 14:00 alle ore 21:30

Nelle fasce orarie comprese tra le ore 10:00 - 11:00 e 15:00 -16:00, sono consentiti esclusivamente bunkeraggi ridotti che non impegnino la bocchetta di comunicazione tra la darsena Europa/Avamporto per più di 15 minuti per tutto la durata dell'operazione (arrivo e ripartenza). Tali bunkeraggi andranno comunicati alla sala operativa di questa Capitaneria di porto a mezzo VHF.

Nel caso di operazioni in ore notturne la zona deve essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux a 1 metro dai piani di lavoro.

Nel caso di particolari esigenze, dalle ore 21:30 (d'estate) o dalle 20:00 (d'inverno), fino alle ore 06:00, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) garantire la presenza per tutta la durata del rifornimento di Guardia ai fuochi e di personale formato all'utilizzo delle dotazioni antinquinamento;
- b) comunicazione scritta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Viareggio almeno 24h prima del rifornimento di navi e degli impianti fissi secondo format all.1;
- c) comunicazione di inizio e fine rifornimento alla S.O. tramite VHF Ch.13 (preavvisato sul Ch.16).

2. L'art. 3 c.1 let. f) del "Regolamento per la disciplina dell'attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio", approvato con Ordinanza n° 104/02 del 28 settembre 2002 in premessa citata, è così sostituito:

f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo e del personale preposto dei distributori. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti all'uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (almeno 100 mt di panne galleggianti, 50 mt di salsicciotti assorbenti e almeno n. 100 fogli assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti in mare). Nel caso di distributori sulla stessa banchina e contigui, è possibile avere le predette dotazioni in comune ed accessibili ad entrambi. Il personale preposto dei distributori automatici fissi, deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;

3. All'art. 3 c.1 del "Regolamento per la disciplina dell'attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio", approvato con Ordinanza n° 104/02 del 28 settembre 2002 in premessa citata, è aggiunto il seguente comma:

q) presso la bocchetta di comunicazione tra la darsena Europa/Avamporto potranno ormeggiare per effettuare operazioni di bunkeraggio unità navali di lunghezza massima 35 m.

4. L'art.5 co.4 let. d) del "Regolamento per la disciplina dell'attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio", approvato con Ordinanza n° 104/02 del 28 settembre 2002 in premessa citata, è così sostituito:

d) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (almeno 100 metri di panne galleggianti, 50 m. di "salsicciotti assorbenti" e n. 100 fogli assorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;

5. L'art.3 dell'Ordinanza n.58/2011 è così integrato:

In tale bocchetta, in considerazione che esistono più ditte di erogazione, nel caso di più unità che devono rifornirsi contemporaneamente, dovrà essere garantita l'alternanza delle ditte fornitrici di bunker.

6. Il punto 3 dell'allegato ALFA dell'Ordinanza n.156/2014 è così modificato:

3. Bunkeraggio unità navali in mare ormeggiate alle banchine antistanti le aree in concessione demaniale marittima

Per l'aspetto delle unità ormeggiate in acqua nelle zone antistanti le concessioni, valgono le prescrizioni di cui al punto 1), con l'aggiunta che dovrà essere creata un'area di sicurezza intorno all'unità navale sulla quale viene effettuato il bunker e dovranno essere previste misure per il contenimento in acqua di eventuali fuoriuscite di gasolio; in particolare: 100 m. di panne galleggianti, 50 m. di "salsicciotti assorbenti" e n. 100 fogli assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi in mare.

ARTICOLO 2 - Testo coordinato

1. Si riporta, in allegato, il testo consolidato del regolamento del servizio di bunkeraggio nel porto di Viareggio.

ARTICOLO 3 – Abrogazioni e disposizioni finali e sanzioni

1. La presente ordinanza ha carattere sperimentale fino al prossimo 30 giugno 2023, data dopo la quale entrerà definitivamente in vigore integrando l'Ordinanza n° 104/02 del 28 settembre 2002 (con la quale è stato approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per la disciplina dell'attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio") ed abrogando ogni antecedente disposizione con essa contrastante.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/viareggio.
3. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Viareggio, 12.06.2023

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro RUSSO
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)

Comunicazione per rifornimento dalle ore 21:00 alle ore 06:00

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica – Uff. Nostromo
55049 – VIAREGGIO

so.cpviareggio@mit.gov.it
cpviareggio@mit.gov.it
nostromi.cpviareggio@mit.gov.it

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
della Soc. denominata _____
con sede legale in _____

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n°__ in data _____2023 (modifica al regolamento per la disciplina delle attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio) che _____ il giorno_____ alle ore _____è previsto l'arrivo il rifornimento dell'unità _____, di lt._____ di gasolio, presso il distributore ubicato_____ nel Porto di Viareggio, in concessione _____ alla Soc _____.

Si assicura che le operazioni di rifornimento avverranno nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente Regolamento del servizio di bunkeraggio nel porto di Viareggio.

Viareggio, li

Firmato¹

¹ L'Autorità Marittima è manlevata da ogni e/o qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone/cose, in conseguenza dell'effettuazione delle operazioni sopra indicate.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via G. Oberdan, 2, – Tel. 0584 43931 email: cpviareggio@mit.gov.it – sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

TESTO COORDINATO

***“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BUNKERAGGIO NEL PORTO DI
VIAREGGIO APPROVATO CON L’ORDINANZA N. 104 DEL 28 SETTEMBRE 2002”***

Art. 1 MODALITÀ DI BUNKERAGGIO

Le operazioni di bunkeraggio nel porto di Viareggio possono essere effettuate a mezzo di distributore fisso in banchina e con autobotti di tipo omologato in luoghi adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

In particolare, le operazioni di rifornimento (bunkeraggio) dai distributori situati presso la testata della banchina **TISTINO** della darsena Viareggio è così disciplinato:

PERIODO INVERNALE (dal 1° ottobre al 30 aprile)

- Orario continuato dalle ore 07:00 alle ore 20:00

PERIODO ESTIVO (dal 1° maggio al 30 settembre)

- Orario continuato dalle ore 06:00 alle ore 21:30

Le operazioni di rifornimento (bunkeraggio) dai distributori situati presso la bocchetta della **Calata SANI e BAVA** (bocchetta darsena Europa/Avamporto) del porto di Viareggio è così disciplinato:

PERIODO INVERNALE (dal 1° ottobre al 30 aprile)

- Tutti i giorni
dalle ore 08:00 alle ore 13:00
dalle ore 14:00 alle ore 20:00

PERIODO ESTIVO (dal 1° maggio al 30 settembre)

- Tutti i giorni
dalle ore 07:00 alle ore 13.00
dalle ore 14:00 alle ore 21:30

Nelle fasce orarie comprese tra le ore 10:00 - 11:00 e 15:00 -16:00, sono consentiti esclusivamente bunkeraggi ridotti che non impegnino la bocchetta di comunicazione tra la darsena Europa/Avamporto per più di 15 minuti per tutto la durata dell'operazione (arrivo e ripartenza). Tali bunkeraggi andranno comunicati alla sala operativa di questa Capitaneria di porto a mezzo VHF.

Nel caso di operazioni in ore notturne la zona deve essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux a 1 metro dai piani di lavoro.

Nel caso di particolari esigenze, dalle ore 21:30 (d'estate) o dalle 20:00 (d'inverno), fino alle ore 06:00, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) garantire la presenza per tutta la durata del rifornimento di Guardia ai fuochi e di personale formato all'utilizzo delle dotazioni antinquinamento;
- b) comunicazione scritta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Viareggio almeno 24h prima del rifornimento di navi e degli impianti fissi secondo format all.1;
- c) comunicazione di inizio e fine rifornimento alla S.O. tramite VHF Ch.13 (preavvisato sul Ch.16).

Durante le suddette operazioni dovranno, inoltre, essere osservate le prescrizioni di cui ai successivi articoli 3 e 5.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Durante le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità marittima che provvede a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimento, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

L'obbligo d'informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLE MANICHETTE

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Unita di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio marittimo n°105 del 21 Settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati devono essere esibiti a richiesta del personale che effettua i controlli e devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificati di collaudo;

inoltre, i dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1° luglio 2002.

Art. 3 RIFORNIMENTO A MEZZO DI DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

I distributori automatici fissi, come definiti dal D. Lgs. n°32 del 1998. sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, posso essere eseguiti con le seguenti prescrizioni:

- a) i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto Ministeriale dell'Ambiente del 16 maggio 1996 e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n°76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- b) le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno;
- d) i motori di propulsione debbono esseri spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo e del personale preposto dei distributori. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti all'uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (almeno 100 mt di panne galleggianti, 50 mt di salsicciotti assorbenti e almeno n. 100 fogli assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti in mare). Nel caso di distributori sulla stessa banchina e contigui, è possibile avere le predette dotazioni in comune ed accessibili ad entrambi. Il personale preposto dei distributori automatici fissi, deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- g) obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi. sia il vano apparato motore. dopo ogni operazione di rifornimenti di benzina e prima di riavviare il motore;
- h) l'erogazione non può essere effettuata contemporaneamente a più unità ormeggiate presso la bocchetta di comunicazione tra l'avamposto e la darsena Viareggio. La prima unità che completa le operazioni di bunkeraggio dovrà immediatamente lasciare il tratto di banchina antistante il distributore fisso per consentire l'inizio delle operazioni sulla seconda unità eventualmente in attesa;
- i) è fatto obbligo alle unità in transito attraverso la predetta bocchetta di comunicazione, sia in ingresso che in uscita, di procedere a lento moto adottando le cautele del caso onde evitare che il moto ondoso generato possa compromettere la sicurezza delle operazioni di rifornimento;
- j) a bordo dell'unità interessata dal rifornimento, non dovranno essere effettuate operazioni di imbarco e sbarco di personale non facente parte dell'equipaggio, di

carico, di attrezzature, materiali e/o qualsiasi ulteriore attività che possa arrecare pregiudizio al sicuro e regolare svolgimento delle operazioni di rifornimento;

- k) gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenuti in posizione di chiusura;
- l) durante l'effettuazione del rifornimento dovranno essere sospese le eventuali lavorazioni (anche se autorizzate) entro un raggio di 15 metri dal distributore, che comportino l'uso della fiamma libera o con attrezzature che producono scintille;
- m) in caso di avaria agli impianti o d'insorgere di situazioni di potenziale pericolo, le operazioni di rifornimento dovranno essere immediatamente sospese, la manichetta recuperata in modo da consentire l'eventuale disormeggio dell'imbarcazione;
- n) in nessun caso potranno essere effettuati travasi in fusti o altri recipienti di bordo, anche se fissi, che non risultino approvati da un ente autorizzato;
- o) l'intero percorso della manichetta lungo la banchina, dal relativo alloggiamento e fino all'imbarcazione da rifornire dovrà essere opportunamente isolato e dovrà essere posizionato (per tutta la durata del rifornimento), a cura dei gestori dell'impianto, in modo che sia ben visibile fino ad una distanza di almeno 15 mt. un cartello (conforme per caratteristiche all'allegato XXV del D.lgs. vo 81/2008) riportante la scritta:

“RIFORNIMENTO IN CORSO – È VIETATO:

- FUMARE;**
- AVVICINARSI AD UNA DISTANZA INFERIORE A 15 METRI DALL'IMPIANTO;**
- USARE FIAMME DI QUALSIASI GENERE NEL RAGGIO DI 15 METRI”**

- p) al termine delle operazioni di rifornimento le manichette dovranno essere riposte e conservate all'interno dei previsti alloggiamenti;
- q) presso la bocchetta di comunicazione tra la darsena Europa/Avamporto potranno ormeggiare per effettuare operazioni di bunkeraggio unità navali di lunghezza massima 35 m.

È compito del personale preposto al distributore accertarsi della sussistenza delle sopra indicate condizioni di sicurezza prima di dare inizio alle operazioni di rifornimento.

Art. 4 RIFORNAMENTI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI FISSI, SISTEMATI IN BANCHINA

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

Le società concessionarie dei distributori di carburante ubicati in ambito portuale sono tenuti a comunicare, con congruo anticipo (non inferiore alle 24 ore) – via e-mail o via fax al n. 0584/4393223 – l'ora di previsto arrivo in porto delle autobotti, secondo l'allegato schema di comunicazione.

Durante le operazioni di rifornimento del distributore fisso a mezzo autobotte, il tratto di banchina interessato dovrà essere opportunamente delimitato a cura della società/ditta concessionaria del distributore, in modo tale da impedire l'accesso e/o la sosta di veicoli in genere e pedoni presso tale area.

A tal fine, durante lo svolgimento delle operazioni di rifornimento dovrà essere apposta, in luogo ed in posizione che ne permetta la visibilità ad almeno 15 mt. di distanza, la seguente cartellonistica (conforme per caratteristiche all'allegato XXV del D.lgs. vo 81/2008):

“RIFORNIMENTO IN CORSO – È VIETATO:

- FUMARE,**
- AVVICINARSI AD UNA DISTANZA INFERIORE A 15 METRI DALLE TRANSENNE E DALLA MANICHETTA,**
- USARE FIAMME DI QUALSIASI GENERE NEL RAGGIO DI 15 METRI”**

In testata alla banchina Tistino sarà ammesso l'accesso ad una sola autobotte alla volta. Ciascuna di queste, una volta effettuato il rifornimento, dovrà uscire dal porto immediatamente seguendo il percorso più breve.

Le autobotti (motrice ed eventuale rimorchio) gli annessi ausili e mezzi per il rifornimento, dovranno essere in perfetta efficienza ed in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili.

Il personale dell'autobotte dovrà essere abilitato alla speciale conduzione del mezzo e, quindi perfettamente istruito sulle modalità di intervento in caso di incendio e/o fuoriuscita di prodotto combustibile/infiammabile.

Art. 4 bis OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO PRESSO GLI IMPIANTI FISSI SITI SULLA BOCCHETTA DI COMUNICAZIONE TRA LA DARSENA EUROPA E L'AVAMPORTO

Al fine di consentire il normale transito in ingresso ed in uscita, all'interno della bocchetta di comunicazione situata tra la darsena Europa e l'avamporto, nonché facilitare le eventuali azioni di intervento in emergenza, per la salvaguardia dell'ambiente marino, sicurezza portuale e della navigazione nonché della stessa vita umana in mare, è fatto divieto alle unità ed ai gestori dei relativi impianti siti presso la testata delle banchine “Calata Sani” e “Il Bava” di rifornirsi/effettuare operazioni di rifornimento contemporaneamente sulle due sponde di tale canale di comunicazione.

In tale bocchetta, in considerazione che esistono più ditte di erogazione, nel caso di più unità che devono rifornirsi contemporaneamente, dovrà essere garantita l'alternanza delle ditte fornitrici di bunker.

Art. 5 RIFORNIMENTO A MEZZO DI AUTOBOTTI CONFORMI AL DM 19 MARZO 1990

Il rifornimento di combustibile a mezzo di autobotti è consentito nel porto di Viareggio presso la banchina Pescatori della darsena Viareggio. Nel caso di impedimento dovuto a contingenti esigenze di operatività portuale di detta banchina, l'Autorità marittima si riserva di individuare di volta in volta un'ulteriore area da destinare all'esecuzione delle suddette operazioni, con preferenza per la banchina Lenci della medesima darsena portuale del porto di Viareggio.

Il rifornimento è, inoltre, consentito esclusivamente per i prodotti con punto di infiammabili determinato con sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$, previa espressa autorizzazione scritta della Capitaneria di Porto.

Per ottenere l'autorizzazione, la ditta fornitrice deve presentare, almeno 48 ore prima della data del previsto rifornimento, un'istanza in carta semplice ed in duplice esemplare contenente tutti i seguenti elementi:

- a) nome della ditta, targa dell'autobotte e nome del suo responsabile;
- b) nome dell'unità e numero di matricola;

- c) qualità, quantità, punto d'infiammabilità del prodotto da rifornire ed ora dell'inizio delle operazioni;
- d) estremi della certificazione attestante la rispondenza dell'autocisterna (ed eventualmente del rimorchio) alle norme che autorizzano la circolazione su strada e a quelle previste dal D.M. 31/07/1934 e successive modifiche.

Deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e/o di Guardia Fuochi con un numero massimo di 3 unità e minimo di 2.

Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione delle squadre, sentita la Commissione locale ex art.48 reg. nav. mar..

Devono comunque essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
- b) ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento;
- c) le autobotti ed i loro rimorchi dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- d) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (almeno 100 metri di panne galleggianti, 50 m. di "salsicciotti assorbenti" e n. 100 fogli assorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- e) le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali;
- f) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- g) tra l'autobotte e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- h) nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
- i) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; inoltre l'area interessata al bunkeraggio deve essere opportunamente dotata di segnaletica di sicurezza mediante cartelli che vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e devono essere installati ad una altezza ed in posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale. La suddetta segnaletica dovrà essere posizionata all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico e dovrà essere rimossa quando non sussistono più le situazioni che ne giustificano la presenza. I cartelli dovranno essere di: •divieto, di avvertimento, di prescrizione ed individuanti attrezzature antincendio così come previsto dal D.P.R. n° 524 del 11 giugno 1982 e dalla Direttiva del Consiglio n° 58 CEE del 24 giugno 1992;
- j) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità

non inferiore a litri 10. un estintore di tipo carrellabile a polvere da 25Kg ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della stessa;

- k) qualora il servizio di sorveglianza sia espletato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima. Detto servizio. dovrà essere reso ai sensi del DM Interno n°261 del 22 febbraio 1996 (Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n°113). con relativo onere di spesa a carico del richiedente. Qualora la sorveglianza sia espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa. deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccellini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma;
- l) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo del comando di bordo ed inoltre il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni. pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- m) le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art.2;
- n) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore. dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche. di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n° 3 estintori a polvere da 6l(2 cadauno di tipo omologato e coperta termoriflettente);
- o) durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali. eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento;
- p) tutto il personale incaricato di accudire alle operazioni di riempimento dovrà essere periodicamente istruito sull'impiego dei mezzi antincendio;
- q) durante le operazioni di bunkeraggio è vietato portare fiammiferi, accendini o altra attrezzatura che produca fiamma, calore. scintille e detenere stracci usati e unti e/o impregnati di liquidi infiammabili o di vernici;
- r) devono essere rispettate tutte le procedure definite dall'Autorità Marittima.

Il presente articolo è integrato con le seguenti prescrizioni:

Fattispecie di operazioni di bunkeraggio con autobotte in ambito demaniale marittimo:

1. bunkeraggio ad unità alate a secco all'interno di capannoni in concessione ai cantieri navali;
2. bunkeraggio ad unità alate a secco su piazzali aperti in concessione;
3. bunkeraggio ad unità navali in mare ormeggiate alle banchine antistanti le aree demaniali marittime in concessione.

Le operazioni di bunkeraggio tramite autobotti rientrano nel ciclo produttivo di lavorazione dei cantieri e possono determinare possibili interferenze con le attività lavorative in corso per cui, ai sensi della vigente normativa, il cantiere deve essere in possesso di due tipi di documenti:

- a. Procedura operativa (norme di dettaglio).
- b. D.U.V.R.I. (valutazione delle possibili interferenze).

1. Bunkeraggio ad unità alate a secco all'interno di capannoni in concessione demaniale marittima

All'interno della procedura operativa, dovranno essere descritte le seguenti operazioni:

1. gestione e modalità di arrivo ed ingresso autobotte/i per Bunker con particolare attenzione alla presenza simultanea di due o più autobotti;
2. individuazione area/e sosta autobotte/i;
3. delimitazione area/e circostante il/i mezzo/i utilizzando adeguata cartellonistica (di divieto, avvertimento, prescrizione ed individuanti i presidi antincendio);
4. approntamento del collegamento autocisterna/e ed unità navale garantendo l'equipotenzialità elettrica con idoneo ed efficace collegamento di massa;
5. indicazione delle modalità di interfaccia tra il personale del cantiere e i dipendenti della ditta che esegue il bunker;
6. approntamento dei mezzi di estinzione (estintori assorbente);
7. approntamento del materiale idoneo fuoriuscite/spandimenti;
8. individuazione del personale che, a vario titolo, viene coinvolto nelle operazioni, adeguatamente formato e che conosca i compiti assegnati (addetti autobotti, personale del cantiere, dipendenti ditte in appalto presenti a bordo nave, membri dell'equipaggio);
9. modalità di erogazione del bunker (con prescrizioni per le operazioni da mantenere per tutta la durata del rifornimento);
10. individuazione del personale (a terra e a bordo nave) addetto alla vigilanza antincendio ed antinquinamento con indicazione degli specifici compiti nelle varie operazioni di bunkeraggio. Indicazione, inoltre, degli enti (con relativi recapiti) da contattare in caso di emergenza;
11. verifica, a cura del cantiere, che i mezzi utilizzati per il bunker siano conformi alle vigenti normative e siano in possesso delle previste certificazioni;
12. indicazione delle modalità di ripristino delle attività ordinarie a terra e a bordo nave una volta concluso il bunker.

2. Bunkeraggio su unità alate a secco su piazzali aperti in concessione demaniale marittima

Per l'aspetto delle operazioni di bunkeraggio eseguite sul piazzale d'alaggio in concessione per le unità alate a secco, valgono tutte le considerazioni di cui al punto 1). In aggiunta, dovrà essere creata un'area di sicurezza intorno all'unità navale sulla quale viene effettuato il bunker al fine di evitare possibili interferenze.

3. Bunkeraggio unità navali in mare ormeggiate alle banchine antistanti le aree in concessione demaniale marittima

Per l'aspetto delle unità ormeggiate in acqua nelle zone antistanti le concessioni, valgono le prescrizioni di cui al punto 1), con l'aggiunta che dovrà essere creata un'area di sicurezza intorno all'unità navale sulla quale viene effettuato il bunker e dovranno essere

previste misure per il contenimento in acqua di eventuali fuoriuscite di gasolio; in particolare: 100 m. di panne galleggianti, 50 m. di “salsicciotti assorbenti” e n. 100 fogli assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi in mare.

4. Obblighi documentali D.U.V.R.I. (ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

Trattandosi di operazione affidata in appalto a ditta specializzata, il bunkeraggio con autobotte, rientra nell'ordinario ciclo di lavoro previsto per la costruzione, allestimento o manutenzione di unità navali alate o ormeggiate, per cui è necessario che il documento unico di valutazione dei rischi interferenti contenga al suo interno l'attività di bunkeraggio indicando:

- *cronoprogramma contenente la fase temporale in cui viene eseguito bunker;*
- *criteri con cui è stata valutata l'interferenza;*
- *misure adottate a seguito della valutazione di cui al punto precedente.*

Valutazione del rischio e piano di emergenza ed evacuazione (ai sensi ad. 18 comma 1 lettere h) e t) del D.lgs. 81/08 e del D.M. 10/03/1998)

Laddove l'operazione di bunkeraggio determini una modifica alle misure organizzative e gestionali previste e contenute all'interno del piano di emergenza ed evacuazione, redatto dal datore di lavoro, è necessaria una integrazione al piano stesso che preveda misure alternative atte a garantire una efficace azione della lotta antincendio ed una efficace evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Di tali modifiche devono essere resi edotti tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni in oggetto.

Tali misure, organizzative e gestionali, si ritengono limitate nel tempo alla sola esecuzione delle operazioni di bunkeraggio; il completamento di tale operazione comporterà il ripristino delle misure previste nel piano di emergenza ed evacuazione generale.

Comunicazione per rifornimento dei distributori automatici fissi, sistemati in banchina

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica – Uff. Nostromo
55049 – VIAREGGIO

so.cpvviareggio@mit.gov.it
cpvviareggio@mit.gov.it
nostromi.cpvviareggio@mit.gov.it

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
della Soc. denominata _____
con sede legale in _____

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 2 lett. B) dell'ordinanza n°58 in data 13 aprile 2011 (modifica al regolamento per la disciplina delle attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio) che _____ il giorno _____ alle ore _____ è previsto l'arrivo nel Porto di Viareggio _____ (indicare _____ la _____ banchina interessata) _____

di _____ n. _____ autocisterna/e targata/e _____, cariche di gasolio (*tipo: sif, etc.*) _____ lt. _____, per rifornimento dei serbatoi interrati dei distributori ubicati _____ nel Porto di Viareggio, assentiti in concessione alla Soc _____.

Si riferisce che il/i suindicato/i automezzo/i è/sono in possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per il trasporto dei prodotti infiammabili (che si allegano) e che l'effettuazione delle operazioni di rifornimento avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Comunicazione per rifornimento dalle ore 20:00 (periodo invernale) 21:30 (periodo estivo) alle ore 06:00

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica – Uff. Nostromo
55049 – VIAREGGIO

so.cpviareggio@mit.gov.it
cpviareggio@mit.gov.it
nostromi.cpviareggio@mit.gov.it

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
della Soc. denominata _____
con sede legale in _____

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n°__ in data _____2023 (modifica al regolamento per la disciplina delle attività di bunkeraggio nel porto di Viareggio) che _____ il giorno_____ alle ore _____è previsto l'arrivo il rifornimento dell'unità _____, di lt._____ di gasolio, presso il distributore ubicato_____ nel Porto di Viareggio, in concessione _____ alla Soc _____.

Si assicura che le operazioni di rifornimento avverranno nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente Regolamento del servizio di bunkeraggio nel porto di Viareggio.

Viareggio, li

Firmato³

² L'Autorità Marittima è manlevata da ogni e/o qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone/cose, in conseguenza dell'effettuazione delle operazioni sopra indicate.

³ L'Autorità Marittima è manlevata da ogni e/o qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone/cose, in conseguenza dell'effettuazione delle operazioni sopra indicate.

